

## CONTROLLO

---

### ***Il collegio sindacale e il controllo sintetico complessivo di bilancio***

di Lucia Recchioni

Anche nel caso in cui il **collegio sindacale** non sia chiamato a svolgere la funzione di **revisione legale dei conti**, dovrà garantire la sua **attività di vigilanza sul bilancio di esercizio**.

Come chiarisce la Norma di Comportamento n. 3.7 dei **"Principi di comportamento del collegio sindacale di sociale non quotate"**, il **collegio sindacale** deve infatti comunque vigilare sull'**osservanza**, da parte degli amministratori, delle **norme procedurali** inerenti alla **redazione**, all'**approvazione** e alla **pubblicazione** del **bilancio** di esercizio.

Quest'anno particolare attenzione dovrà essere riservata alla decisione degli amministratori di ricorrere al **maggior termine di 180 giorni** per l'approvazione del bilancio.

In considerazione delle **novità** introdotte con il **D.Lgs. 139/2015**, e, soprattutto, dei **ritardi** con i quali sono stati approvati i **principi contabili nazionali aggiornati** e le **norme fiscali** di raccordo, molte società potrebbero - secondo le indicazioni del CNDCEC - ricorrere utilmente al **maggior termine** previsto dall'[articolo 2364 cod. civ.](#), ove richiamato dallo statuto.

In questo caso, nel rispetto delle **disposizioni codistiche**, e, più in particolare, della **Norma di Comportamento n. 3.2.**, il **collegio sindacale** deve verificare che la possibilità di differimento sia appunto **prevista dallo statuto**.

Al collegio sindacale è altresì richiesto un **"controllo sintetico complessivo, volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto"**.

Più precisamente è richiesto che il collegio sindacale verifichi la **rispondenza del bilancio** alle **informazioni** di cui lo stesso **è venuto a conoscenza** nell'esercizio delle sue funzioni.

A tal fine, se il collegio sindacale è in possesso di notizie su **determinati fatti** che incidono sulla rappresentazione di bilancio, può **chiedere ulteriori chiarimenti** agli **amministratori** o ai **revisori legali dei conti**: la **mancata risposta** alla richiesta di chiarimenti o l'esposizione di **dati insufficienti** legittima il collegio sindacale a esporre le **proprie osservazioni e proposte** nella **relazione** da sottoporre all'assemblea in occasione dell'**approvazione del bilancio** di esercizio.

Non è invece richiesto al **collegio sindacale** un controllo sulle **singole voci di bilancio**, e, di conseguenza, lo stesso non potrà esprimersi sull'**attendibilità del bilancio**.

Specifiche disposizioni codistiche, inoltre, richiamano **verifiche** che il **collegio sindacale** deve

comunque effettuare, e prevede la **formulazione** di appositi **pareri** e **relazioni** al ricorrere di determinate **circostanze**.

Più precisamente, il **collegio sindacale**:

- esprime il consenso all'**iscrizione** in bilancio dei **costi di impianto** e di **ampliamento**, nonché dei **costi di sviluppo**, ai sensi dell'[articolo 2426, comma 1, n. 5, cod. civ.](#);
- verifica il rispetto delle norme in tema di **iscrizione dell'avviamento in bilancio**, ai sensi dell'[articolo 2426, comma 1, n. 6 cod. civ.](#);
- formula, con apposita relazione, osservazioni sulla **situazione patrimoniale** della società nel caso in cui il **capitale** risulta essere diminuito di **oltre un terzo** in conseguenza di **perdite**, ai sensi dell'[articolo 2446 comma 1, cod. civ.](#);
- esprime il suo **parere sulla congruità** del prezzo di **emissione** delle **azioni** in presenza di **esclusioni** o **limitazioni** del **diritto di opzione**, ai sensi dell'[articolo 2441, comma 6, cod. civ.](#);
- ai sensi dell'[articolo 2447-novies civ.](#), redige una **relazione di accompagnamento** al **rendiconto finale** del **patrimonio destinato a uno specifico affare**.

Nell'ambito delle fattispecie appena richiamate vanno sicuramente ricordate le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, in forza delle quali, dal 2016, i **costi di pubblicità e ricerca** non possono più essere **capitalizzati**.

Il **collegio sindacale**, anche se **non** incaricato della **revisione legale dei conti** sarà quindi chiamato a verificare la loro **cancellazione dall'attivo patrimoniale**, salvo i casi in cui, nel rispetto del nuovo **principio contabile OIC 24**, non sia stata possibile la loro **riclassificazione** tra i **costi di impianto e di ampliamento** o tra i **costi di sviluppo**.

Tuttavia, anche nei casi in cui le richiamate voci siano state **oggetto di riclassificazione**, il collegio sindacale dovrebbe comunque esprimere il **suo consenso** all'iscrizione dei **nuovi costi di sviluppo** e di **impianto e di ampliamento**.

Tra l'altro, ove si sia resa necessaria una **cancellazione retroattiva** di tali poste di bilancio, si ricorda che, secondo i chiarimenti forniti dall'OIC, gli effetti potrebbero essere imputati alla voce "**utili portati a nuovo**", ben potendo, però, il redattore di bilancio scegliere un'altra voce del **patrimonio netto**.

Se la voce "**utili portati a nuovo**" è di importo **non sufficiente** per assorbire gli effetti dei cambiamenti, **in mancanza di indicazioni specifiche**, si ritiene necessario seguire le procedure dettate in materia di **riduzione del capitale per perdite**, con tutti i **conseguenti adempimenti** in capo al **collegio sindacale**.

Master di specializzazione

## REVISIONE LEGALE DEI CONTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)